



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: comune@colmurano.sinp.net

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 01-07-2020

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di luglio alle ore 18:00, la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita nella Civica Residenza.

MARI MIRKO	SINDACO	P
CONTRATTI LAURA	ASSESSORE	P
MIGLIORELLI LARA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA SERAFINI

Il Presidente Sig. MIRKO MARI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs n. 267/2000;
- L. 147/2013;
- L. n. 160/2049;

B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

ACCERTATA, quindi, la necessità di determinare, per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), propedeutiche alla predisposizione dello schema di bilancio 2020/2022 e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO in particolare, che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, uniformando quindi, i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;
- si rende, pertanto, ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020** provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»;*

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della conseguente oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 9 del 30/04/2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

DATO ATTO che, alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura fissata dall'Amministrazione Provinciale con apposito provvedimento;

RICHIAMATO inoltre, l' art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m. e i.;

VISTO che, sulla presente proposta dovranno essere acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il visto di legittimità del Segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

C) PROPOSTA:

Sulla base di quanto sopra esposto, si propone di deliberare quanto segue:

1) di approvare le motivazioni in fatto e in diritto richiamate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 09 del 30/04/2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che, ad ogni buon conto, sono integralmente riportate nel prospetto allegato sotto la lettera A (All. A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che contestualmente si approva;

3) di approvare le scadenze di versamento della TARI, come di seguito indicate:

- **TARI: n. 2 rate con scadenza 16 novembre 2020 (1^ rata) – 16 dicembre 2020 (2^ rata)**

- **TARI: unica soluzione: 16/12/2020;**

- 4) di dare atto che, alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% (fatti salvo gli eventuali aggiornamenti) fissata dalla Provincia con apposito provvedimento;
- 4) di presentare il presente atto al Consiglio Comunale, per le conseguente delibera di approvazione;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE.**

Colmurano, 01-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MIRKO MARI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE.**

Colmurano, 01-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MIRKO MARI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di approvare il documento istruttorio che, allegato alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese dichiara ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE

IL SINDACO
F.to MIRKO MARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA SERAFINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10-08-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- E' stata contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 4657 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL MESSO COMUNALE
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-07-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267.

IL MESSO COMUNALE
F.to FEDERICA LAMBERTUCCI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Colmurano,

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(LAMBERTUCCI FEDERICA)